



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

**Ordinanza Sindacale
n. 120 del 29/07/2026**

OGGETTO: LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI ACQUA POTABILE

CONSIDERATO che l'attuale stagione estiva è caratterizzata dall'assenza di precipitazioni significative e che tale condizione limita la possibilità di approvvigionamento dell'acqua da destinare, a seguito di potabilizzazione, al consumo umano;

PRESO ATTO della nota trasmessa dalla Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale di Governo, registrata al prot. n. 19380 del 14/07/2026 in relazione *“all’opportunità di assumere provvedimenti volti a limitare il consumo di acqua potabile ai soli usi essenziali, igienici e domestici”* mediante adozione di *“ogni misura necessaria a tutelare la pubblica e privata incolumità”*;

PRESO atto che detta nota faceva seguito alle richieste inviate dal Gestore del Servizio Idrico integrato dell'ATO 2 Piemonte;

VISTO il D. Lgs. 152/06 *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'articolo 98 che prevede che *“coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”*, il DPCM 04.06.1996 *“Disposizioni in materia di risorse idriche”* e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

RITENUTA necessaria l'adozione di misure straordinarie ed urgenti, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000;

VISTO l'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative per le

violazioni alle ordinanze sindacali;

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e per 30 giorni, **il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:**

- l'irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati privati;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali privati;
- il lavaggio di veicoli privati;
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua;
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.

INVITA

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.

AVVERTE

che ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, fatti salvi, nei casi più gravi o in caso di recidiva, la denuncia all'autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

COMUNICA

- che l'ufficio ove si potranno prendere informazioni è l'Ufficio Ambiente, sito in P.zza E. Tempia n. 34 a Cossato (BI);
- che, ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile degli uffici Ambiente, Edilizia Privata, Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP del Comune di Cossato, Geom. Graziano FAVA.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e nel sito istituzionale dell'ente affinché tutti ne prendano visione e conoscenza.

Il personale del Servizio di Polizia Municipale è incaricato al controllo ed all'osservanza della presente Ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con sede in Torino entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 (TAR Piemonte, via Confienza, 10 – Torino pec: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it. Le informazioni sulla presentazione del ricorso sono disponibili al seguente link: <https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-piemonte>). E' ammesso,

alternativamente, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026.

IL SINDACO

Enrico MOGGIO*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.